



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori D’AMBROSIO, FINOCCHIARO, AMATI, ARMATO, BARBOLINI, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, Ignazio Roberto MARINO, MARITATI, MICHELONI, MONGIELLO, MUSI, PIGNEDOLI, PROCACCI, RANDAZZO, ROILO, RUSCONI, TOMASELLI, VITALI, ZANDA, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BASTICO, BERTUZZI, BIANCO, BLAZINA, BRUNO, CECCANTI, CRISAFULLI, DE LUCA, DE SENA, DEL VECCHIO, DONAGGIO, FIORONI, FISTAROL, GASBARRI, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LIVI BACCI, LUSI, MARCENARO, MARINARO, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MOLINARI, PEGORER, PERTOLDI, Paolo ROSSI, SANGALLI, SANNA, SCANU, SOLIANI, STRADIOTTO e PINOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2008

Modifica del sistema delle notificazioni,
del giudizio direttissimo e del sistema delle impugnazioni
per adeguarli al rito accusatorio

ONOREVOLI SENATORI. - Nessuno dubita più ormai che il vero male che affligge la Giustizia italiana sia quello dei tempi di definizione dei processi diventati ormai da tempo, troppo lunghi per uno Stato civile.

Per quanto riguarda il processo penale in particolare, per esaurire il quale, occorrono mediamente cinque anni e, percorrendo i tre gradi di giudizio, mediamente circa otto anni, come ha reso noto, in occasione dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, cosiddetta «legge Cirielli», l'ufficio studi della Corte di cassazione, ciò è dovuto, oltre alla nota cronica carenza di personale, mezzi, strutture e cattiva organizzazione, al fatto che il legislatore del 1988, pur ispirandosi al processo di tipo accusatorio, non ebbe il coraggio o la possibilità, considerata la massiccia presenza di almeno tre associazioni criminali di stampo mafioso, in altrettante regioni del Sud e non solo in queste, di fare una scelta precisa in quella direzione o quanto meno di abbandonare definitivamente ogni riferimento al codice del 1930.

Non fu infatti introdotta la Giuria, cardine fondamentale del processo accusatorio che, com'è noto, rende esecutiva la sentenza di primo grado (il popolo è uno e può di conseguenza giudicare una sola volta) e fu mantenuto pressoché inalterato il sistema di impugnazione delle sentenze, l'appello ed il ricorso per Cassazione, mentre nel processo accusatorio non è consentita la rivalutazione della prova in appello ed alla Cassazione è affidato il solo giudizio di legittimità.

Furono introdotti invece istituti assolutamente ignoti al rito accusatorio quali il rito abbreviato, come rito alternativo, e l'inci-

dente probatorio per tema che, nelle more dell'indagine preliminare e prima del dibattimento, in cui solamente la prova può, finalmente, essere raccolta, potesse venire a mancare o potesse essere inquinata la fonte della prova.

Fu anche consentito, nel corso del dibattimento di primo grado, sede esclusiva di formazione della prova, la possibilità di far riferimento, alle sommarie informazioni raccolte nel corso dell'indagine preliminare e, in alcuni casi, di acquisirle agli atti. Quest'ultima possibilità ha consentito di rilevare che, in effetti, solo apparentemente la prova viene raccolta in dibattimento e in contraddittorio delle parti, come sancito nell'articolo 111 della Costituzione, e di opporsi, in maniera decisa, alla riforma del sistema delle impugnazioni, per adeguarlo a quello tipico del processo accusatorio.

Il governo di centrosinistra del 1996 si rese conto dell'estrema lentezza del processo provocata dalle sopraddette incongruenze e, per rimediare, preparò un intero pacchetto di riforme. Di queste, nel 1999-2000, ne fu attuata una soltanto: quella relativa all'unificazione degli uffici di Procura ed al giudice unico di primo grado.

L'effetto di quella riforma fu, da una parte, l'aggravamento della situazione delle Procure, che furono caricate dell'enorme arretrato pendente presso le procure della Repubblica delle Preture e dall'altra, di liberare enormi energie all'interno della magistratura giudicante. Molti dei reati che prima erano affidati al giudizio di un collegio giudicante furono, infatti, affidati al giudizio di un solo giudice.

La riforma introdusse però anche l'incompatibilità tra il Giudice per le indagini preliminari «GIP» e il Giudice per le udienze preliminari «GUP», e l'incompatibilità di questi con il giudice di tribunale. Un giudice per essere terzo ed imparziale, come stabilito dalla Costituzione, infatti, non deve mai essersi occupato in precedenza dei fatti oggetto del processo.

Dato l'enorme numero di tribunali sparsi sull'intero territorio, ben 1042, il più alto d'Europa, con una media di sei magistrati per tribunale, la prima conseguenza fu che molti Tribunali si trovarono ad avere un numero di magistrati inferiore a dodici, numero minimo perché gli stessi non rimanessero paralizzati dalle suddette incompatibilità.

A tale proposito, con sempre maggiore insistenza, si sostiene la necessità di procedere ad una revisione delle circoscrizioni non solo per ridurre drasticamente il numero dei tribunali ma anche per una migliore distribuzione dei magistrati e delle risorse secondo criteri di effettive esigenze del territorio e di maggiore razionalità. Il congruo aumento del numero di magistrati in ciascun tribunale consentirebbe, tra l'altro la specializzazione dei magistrati stessi nelle materie più complesse (banconote falsi in bilancio, frode fiscale, eccetera) e la creazione dell'ufficio del giudice, che renderebbe certamente molto più alta la produttività e molto più brevi i tempi di definizione dei processi.

La riforma del 2000 introdusse poi lo stravolgimento del rito abbreviato e dell'udienza preliminare.

Quest'ultima, in particolare, da udienza filtro, mediante l'attribuzione di una serie di poteri al GUP per la ricerca e la raccolta di fonti prova ai fini del proscioglimento, venne trasformata in una sorta di dibattimento di primo grado del vecchio rito.

In tal modo l'ufficio del giudice per le indagini preliminari - posto che il giudice dell'udienza preliminare, per la incompatibilità di cui prima si è detto, non avendo svolto prima le funzioni di giudice per le indagini

preliminari fu costretto a studiare *ex novo* ogni processo ed a prolungare notevolmente i tempi dell'udienza - subì un aumento di lavoro tale da farne temere, non essendo stato previsto un corrispondente aumento dell'organico, addirittura la paralisi.

Arretrato, ancora più consistente si formò anche dinanzi al tribunale, già in affanno per il totale fallimento dei riti alternativi che, negli ultimi anni, avevano portato a conclusione non più del 15-20 per cento dei processi, invece dell'80 per cento previsto dal legislatore. L'estrema lentezza del processo, infatti, subito rivelatasi, aveva indotto la maggior parte degli imputati a non farvi più ricorso, con la speranza di giungere indenni ad un provvedimento di clemenza se non alla prescrizione. La migliore organizzazione delle Procure, conseguente al miglior impiego delle risorse dei due uffici, aveva consentito inoltre di trasmettere, per la decisione, un congruo numero di processi «a citazione diretta».

Il precedente governo di centro-destra (2001-2006) dal canto suo, a causa dei guai giudiziari di alcuni dei suoi maggiori esponenti, si preoccupò di rendere più difficile l'acquisizione al processo delle prove raccolte con rogatoria internazionale (legge 5 ottobre 2001, n. 367), di modificare, *in peius*, l'istituto della rimessione per legittimo sospetto (legge 7 novembre 2002, n. 248, cosiddetta «legge Cirami»), ed infine, con la legge 5 dicembre 2005, n. 251, di ridurre il tempo necessario ad estinguere i reati per prescrizione. Sul piano amministrativo cessò di finanziare i programmi finalizzati che, nella precedente legislatura, avevano contribuito ad eliminare sacche di arretrato nella registrazione dei procedimenti e nell'aggiornamento di registri elettronici dei reati.

Il governo di centro-sinistra della XV legislatura ha presentato una serie di proposte di riforme al codice di procedura, incidenti, in particolare sui termini di prescrizione, sull'abolizione del deposito degli atti al termine dell'indagine preliminare per i soli processi

per cui è prevista l'udienza preliminare, sulla razionalizzazione del regime delle nullità, diretti a semplificare e ridurre la durata del processo. Tutti però si sono fermati al primo esame da parte della Camera dei deputati, per l'anticipata chiusura della legislatura.

Tanto premesso appare evidente che per alleggerire la situazione e per rendere accettabili i tempi di definizione dei processi, lasciando da parte le modifiche proposte dal ministro Mastella che appaiono del tutto parziali ed inadeguate, sia sufficiente, alla luce dell'esperienza fatta in questi anni di applicazione, procedere alla revisione solo di alcuni istituti per avvicinarli, per quanto possibile e compatibile con le nostre tradizioni, a quelli tipici del processo accusatorio, cui, come si è già detto, il nostro legislatore del 1988 e quello costituzionale, con la revisione dell'articolo 111, si sono certamente ispirati.

La revisione di questi istituti comporterebbe non solo una riduzione dei tempi di definizione dei processi, assicurando il diritto alla Giustizia in tempi ragionevoli, ma assicurerebbe anche vantaggi notevolissimi sul piano della sicurezza dei cittadini.

Come affermava secoli fa Cesare Beccaria: «non è la gravità ma l'ineluttabilità della pena che scoraggia la criminalità».

È inutile aumentare le pene se poi i processi non vengono celebrati in tempi ragionevoli o, ancora peggio, vengono vanificati dall'intervento della prescrizione.

A tale proposito è bene tener presente, come nelle ultime relazioni hanno ricordato tutti i presidenti delle Corti d'appello, che le prescrizioni ormai non si verificano più soltanto in Cassazione ma in tutti i gradi del giudizio e molte addirittura nella fase delle indagini preliminari e che quelle verificatesi solo nell'ultimo anno sono state oltre 150.000.

È bene ricordare inoltre che la notevole riduzione dei tempi della giustizia inciderebbe anche in maniera notevole sul piano della riduzione delle spese dello Stato. Ogni anno infatti, in base alla legge 24 marzo 2001,

n. 89, cosiddetta «Legge Pinto», lo Stato italiano è costretto a pagare ingenti somme, a titolo di risarcimento danni per l'irragionevole durata del processo. Solo quest'anno sono state presentate 20.514 domande di indennizzo (ma avrebbero potuto essere molte di più) e sono stati pagati ben 22 milioni di euro. Non ci vuole certo molto per capire che è necessario incidere non sulle conseguenze della eccessiva durata del processo ma sulle cause di questa.

Il primo istituto che occorre modificare, per renderlo più adeguato alle esigenze di celerità del processo accusatorio è il sistema delle notificazioni.

Attualmente ogni atto del processo, eccezion fatta per alcuni casi esplicitamente previsti dalla legge, deve essere portato a conoscenza dell'imputato, e delle altre parti del processo (parte offesa, parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per l'amenda) a mezzo di un apposito organo, l'ufficiale giudiziario. Tale conoscenza deve avvenire a mezzo di altro atto, sottoposto a regole e forme determinate: la notificazione. Anche gli avvisi, almeno quando è così previsto dalla legge, devono essere portati a conoscenza, nello stesso modo.

Sempre a mezzo di ufficiale giudiziario si deve provvedere alla citazione dei testimoni e dei periti.

Dopo la legge 31 luglio 2005, n. 155, che, per l'emergenza terroristica, ha cercato di restituire ai loro compiti istituzionali gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, prima ampiamente impiegati nell'attività di notificazione, gli ufficiali giudiziari, infatti, restano oggi gli organi investiti, in via primaria, dell'attività di notifica.

Ora, gli ufficiali giudiziari, nonostante le ultime modifiche apportate alle notificazioni in materia civile, sono, per numero, assolutamente insufficienti per portare a termine tutti i vari compiti loro affidati. Ne costituiscono prova il congruo numero di citazioni a giudizio che vengono restituiti, per impossibilità materiale di procedere alla loro notificazione,

in tempo utile ed il numero enorme di avvisi di deposito atti ex articolo 415-*bis* del codice di procedura penale che giacciono in attesa di essere notificati, nei grandi uffici. Si pensi che solo a Milano in attesa della notifica del detto deposito, nel giugno 2006 erano fermi ben 2.600 procedimenti.

Il mancato rispetto, inoltre, delle forme e delle regole previste per la notificazione, comporta la nullità dell'atto (v. articolo 171 del codice di procedura penale). Per questa ragione capita, e non di rado, che per l'errore notificata di uno solo degli atti il processo debba essere rinviato e, se la nullità è di carattere assoluto e riguarda una delle parti del processo, che siano nulli o inutilizzabili tutti gli atti successivi. La conseguenza è che se la nullità viene rilevata in Cassazione ed è avvenuta in primo grado, il processo debba ricominciare dall'inizio.

Anche il semplice rinvio, per una nullità immediatamente rilevata, comunque, quando i rinvii per nullità della notifica della citazione all'imputato superano mediamente il 15 per cento dei processi fissati ed i rinvii per nullità delle citazioni ai testimoni o per loro mancata comparizione raggiungono una media del 28 per cento, incide sulla credibilità stessa dell'amministrazione della giustizia. Il rinvio provoca, infatti, disagi non indifferenti alle altre parti del processo, ai loro difensori e soprattutto ai testimoni. Questi ultimi poi, non solo hanno rimborsi spese ridicoli ma spesso vengono avvisati del rinvio quando hanno trascorso l'intera giornata in piedi nei corridoi del palazzo di giustizia. Tranne rare eccezioni non esistono apposite sale per i testimoni, dove questi possano comodamente restare in attesa di essere chiamati.

Posto che l'emergenza delle notificazioni in materia penale affligge ormai quasi tutti i distretti di Corte d'appello, il disegno di legge mira, sia ad adeguare il sistema alle esigenze di celerità, tipiche del processo accusatorio, sia, tenuto conto della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia euro-

pea, a soddisfare l'esigenza della effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

La tendenza attuale, anche da parte dei giuristi e degli operatori di giustizia, infatti, è ormai quella di privilegiare la conoscenza effettiva alla conoscenza legale, legata cioè al solo rispetto delle forme stabilite dall'ordinamento. E questa tendenza si riscontra già in alcune norme del nostro codice di procedura. Per convincersene è sufficiente guardare alla disciplina della restituzione nel termine (articolo 175, comma 2, c.p.p.), della rinnovazione dell'avviso (v. articolo 420-*bis*, c.p.p.) e della citazione, della consegna dell'atto da parte della cancelleria (articolo 148, n.4, c.p.p.), degli avvisi dati verbalmente, fondata sempre sulla effettiva conoscenza, alla stessa nullità prevista alla lettera *h*) dell'articolo 171, c.p.p., in cui si fa, espressamente, riferimento alla conoscenza effettiva, con riferimento alle notifiche fatte a norma dell'articolo 150, c.p.p. (con mezzi di comunicazione diversi da quelli tradizionali, secondo le direttive impartite dal giudice nel decreto motivato).

Ora, per rispettare il principio della effettiva conoscenza è indispensabile innanzi tutto che la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini, al responsabile civile ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, venga eseguita esclusivamente nella forma della consegna a mani proprie. Solo nel caso si dovesse trattare per questi ultimi, di persona giuridica o di pubblica amministrazione, la notifica può essere eseguita nella forma prevista dal codice civile, come già previsto.

Per soddisfare poi le esigenze di celerità del processo di tipo accusatorio occorre incentrare il sistema delle notificazioni successive, sui loro difensori, i cui studi sono tutti ben attrezzati per ricevere atti e di avvisi, con i sistemi più avanzati messi in campo dalla scienza delle comunicazioni: telefoni fax e posta elettronica (e-mail). Non a caso un primo passo in tale direzione è stato già

fatto dal legislatore con il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che ha autorizzato l'Autorità giudiziaria a disporre che tali mezzi possono essere utilizzati per le notifiche o gli avvisi diretti ai difensori (comma 2-bis, articolo 148 del codice di procedura penale).

Come non è senza significato che, anche se solo nei casi d'urgenza e per le persone diverse dall'imputato, l'uso di mezzi tecnici di comunicazione, quali il telefono, seguito dall'invio di telegramma, è stato già previsto, come idoneo mezzo di notificazione, dal nostro legislatore all'articolo 149 c.p.p. (notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo).

Per raggiungere l'obiettivo della celerità rispettando il principio della conoscenza effettiva, l'atto notificato, deve contenere, inoltre, l'avvertimento che tutte le notificazioni successive verranno effettuate presso il difensore di fiducia o, in mancanza di nomina, presso lo studio del difensore d'ufficio indicato nell'atto stesso. Le notificazioni alla parte offesa, non costituita parte civile, continuano, naturalmente, con l'attuale disciplina.

La nuova e diversa normativa relativa ai difensori d'ufficio, che prevede non solo che essi vengano nominati su indicazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati ma anche che vengano retribuiti dallo Stato, quando l'imputato non è in condizione di farlo, consente infatti oggi la loro equiparazione, sotto il profilo dell'effettività della difesa, agli avvocati di fiducia. Del resto l'imputato può revocare in qualsiasi momento il difensore di ufficio e nominare un difensore di fiducia. In questo caso presso di lui avverranno tutte le successive notifiche e presso le segreterie del pubblico ministero o le cancellerie del giudice, tutti gli atti in precedenza notificati al difensore d'ufficio saranno messi a sua disposizione.

In questo modo, proprio perché la prima notifica all'imputato è avvenuta «a mani pro-

prie» e con l'avviso di cui si è detto, il diritto di difesa, in relazione all'effettiva conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale e della relativa accusa, è realizzato certamente molto meglio di quanto avvenga con la vigente normativa, che non si cura assolutamente della conoscenza effettiva del procedimento e dell'accusa formulata nei confronti dell'indagato ma solo del rispetto di determinate formalità, formalità che quella conoscenza non garantiscono ma autorizzano solo a presumere.

Per quanto riguarda le altre persone interessate al processo penale, viene imposto alla polizia giudiziaria ed all'autorità giudiziaria, con apposita norma, di farsi indicare, nel primo atto cui partecipano le persone informate sui fatti, le parti lese ed i consulenti tecnici, ai fini delle eventuali successive citazioni, non solo la residenza, come oggi avviene, ma anche i numeri di telefono, di fax e gli eventuali indirizzi di posta elettronica, con invito a comunicare eventuali cambiamenti e procedere poi alla loro citazione attraverso questi moderni mezzi tecnici di comunicazione, mantenendo l'obbligo di invio di telegramma.

Viene anche stabilito che le notificazioni agli imputati ed ai testimoni (nelle ipotesi in cui si dovessero rendere necessarie), possano essere fatte oltre che dagli ufficiali giudiziari, dai vigili o dai poliziotti di quartiere, nei luoghi in cui essi già sono operativi, o dai carabinieri delle stazioni o della Guardia di finanza, ove essi non operano. Al contrario degli ufficiali giudiziari che svolgono il loro lavoro, come tutti gli impiegati dello Stato per sei ore, dalle 8 alle 14 e, per questa ragione, non riescono spesso a consegnare l'atto da notificare direttamente all'interessato, anch'egli verosimilmente in quelle ore fuori casa per lavoro, i vigili, i poliziotti di quartiere ed i carabinieri delle stazioni operano, invece, su ventiquattro ore. Non solo, ma poiché essi hanno certamente una conoscenza del territorio su cui operano neppure paragonabile a quella degli ufficiali giudi-

ziari ed hanno accesso libero agli archivi del reparto di appartenenza e del comune, sarebbero in grado di eseguire con celerità ed efficacia il compimento di tutti gli atti loro affidati, e di accertare direttamente eventuali variazioni della residenza. Naturalmente i vigili ed a poliziotti di quartiere effettivamente radicati sul territorio e non a quelli frettolosamente messi in campo, al solo fine di gettare fumo negli occhi ai cittadini illudendoli di avere, in tal modo, maggiore tutela dalla criminalità.

Se si vuole infatti che il vigile od il poliziotto di quartiere si appropri del controllo del territorio, che abbia perfetta conoscenza del quartiere e dei cittadini che lo frequentano (ed a tal fine, ovviamente, l'attribuzione della competenza ad eseguire la notificazioni delle citazioni sarebbe molto utile), occorre che la loro destinazione al servizio duri a lungo ma, soprattutto che, ad ogni quartiere, siano destinati gli stessi agenti e non chi capita e con turni tra i vari corpi di polizia, come avviene attualmente. Come occorre che ad essi sia affidato il controllo degli imputati e dei condannati agli arresti domiciliari. È appena il caso di aggiungere che i vigili, i poliziotti, i carabinieri e la Guardia di finanza hanno, oggi, un livello di cultura e di preparazione certamente elevato e tale da consentire loro di apprendere, in tempi brevi, le norme relative alla notificazioni. Essi poi, non verrebbero sottratti a compiti di polizia giudiziaria, ma potrebbero addirittura risultare utili alla stessa che, attualmente, svolge quei compiti. Non bisogna dimenticare, infatti, che anche dopo la riforma avvenuta nel luglio 2005, con la legge n. 155, la polizia giudiziaria viene, oggi, utilizzata, nell'indagine preliminare, per le notifiche relative ai procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 1, 3 e 4 (alcuni reati contro la personalità dello Stato, i delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione dell'associazione di tipo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva o per age-

volare dette associazioni, i delitti commessi per finalità di terrorismo puniti con pena non inferiore nel minimo a cinque anni e non superiori nel massimo a dieci); nei processi dinanzi al Tribunale del riesame, nei processi, infine, con detenuti.

Queste modifiche, consentendo l'esecuzione di quasi tutte le notificazioni, in tempo reale permetterebbero notevole risparmio di tempo e di energie. Si pensi solamente all'elevato numero di procedimenti d'indagine preliminare praticamente conclusi che, per la mancanza di notifica dell'avviso ex articolo 415-bis rimangono paralizzati e, recentemente hanno anche provocato la scarcerazione per decorrenza termini di imputati anche di gravi reati. Detti avvisi sarebbero infatti notificati, in tempo reale dagli stessi segretari dei pubblici ministeri ai difensori degli imputati con i più moderni mezzi di comunicazione. Le stesse modifiche consentirebbero di ridurre, in maniera drastica, non solo i rinvii per difetto di notifica ma anche di eliminare i processi a carico di imputati irreperibili, principale fonte di condanna da parte della Corte di giustizia europea. Viene stabilito infatti che dopo l'esecuzione di tutte le ricerche non venga più pronunciato il decreto di irreperibilità e disposto che le notifiche siano eseguite presso il difensore d'ufficio, appositamente nominato, ma che il processo sia sospeso e con esso la prescrizione e che la persona indagata venga inserita nel bollettino delle ricerche e, se necessario, per non avere fissa dimora, che la stessa sia accompagnata dinanzi al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria delegata, per l'interrogatorio, o anche solo per la notifica dell'informazione di garanzia e la nomina del difensore.

L'altro istituto da modificare riguarda il giudizio direttissimo di cui al titolo VI del libro V del codice di procedura penale con l'introduzione del giudizio nei confronti di imputati arrestati o fermati di competenza del Tribunale.

A tale proposito giova richiamare l'esperienza fatta in alcuni tribunali.

L'enorme lavoro dal quale fu gravato, con la riforma del giudice unico, l'ufficio del giudice per le indagini preliminari, cui sopra si è fatto riferimento, indusse molte Procure a cercare di alleggerire il carico di questo, per non subirne le conseguenze negative.

Non solo si erano allungati i tempi di fissazione e di trattazione delle udienze, ma anche i tempi di attesa per una decisione su richieste di misure cautelari o di autorizzazioni all'intercettazione di comunicazioni, e queste ultime, in alcune indagini, potevano rivelarsi esiziali per l'esito delle indagini stesse. Emblematico, a tale proposito, è il numero enorme di richieste di misure cautelari nei confronti di esponenti della criminalità di stampo mafioso e non solo di questa, che si erano accumulate ed erano rimaste ferme presso gli uffici del giudice per le indagini preliminari di circondari ad alto indice di criminalità.

La Procura di Milano, ma non solo questa, pensò di alleggerire l'ufficio del giudice per le indagini preliminari, non facendo più convalidare da questo gli arresti in flagranza ma direttamente dal Tribunale competente a disposizione del quale, come si è detto, la riforma aveva portato un maggior numero di giudici. Tutti o quasi gli arrestati vennero pertanto portati, con giudizio direttissimo, dinanzi al Tribunale che, com'è noto, come primo atto deve provvedere, come il giudice per le indagini preliminari, alla convalida dell'arresto.

Al fine di evitare la scarcerazione di persone pericolose questa procedura fu fatta precedere dall'aggiornamento dei registri informatici, del REGE in particolare, attuata con l'ottimale utilizzazione dei progetti finalizzati poi aboliti, come ho detto prima, dal governo di centro-destra. Da questo registro è possibile, infatti, conoscere, in tempo reale, non solo quanti processi sono pendenti nei confronti di una determinata persona, ma anche se la stessa persona è già stata iscritta e

per quali reati, se è stata rinviata a giudizio, se è stata condannata in primo grado, se la condanna è stata confermata in appello ed infine se contro di questa è stato proposto ricorso per Cassazione.

Constatato l'elevato numero di tossicodipendenti che figuravano tra gli arrestati fu anche istituito, all'interno del Tribunale, un apposito ufficio del Servizio tossicodipendenze con il compito di predisporre, a chi lo accettasse, un programma di trattamento presso comunità terapeutiche di sicuro affidamento, nelle quali, in caso di mantenimento della carcerazione preventiva, i tossicodipendenti sarebbero stati avviati agli arresti domiciliari.

Detti accorgimenti, insieme al fatto che presso le Questure dei capoluoghi di provincia erano state installate nuovissime macchine elettroniche per la identificazione delle impronte digitali, macchine attraverso le quali era possibile conoscere, in tempo reale, non solo le varie identità eventualmente dichiarate in analoghe occasioni dagli arrestati, ma anche se e quante volte quella persona era stata arrestata in precedenza e per quali reati, dettero risultati sorprendenti, al di sopra di qualsiasi più ottimistica aspettativa.

Non solo vennero definiti, in tempo reale, moltissimi processi (solo dal Tribunale di Milano 2.800 in un anno), quasi tutti con riti alternativi, ma pochi, molto pochi, riuscirono a tornare subito in libertà. I certificati della Questura, regolarmente allegati al verbale d'arresto trasmesso alla magistratura e quelli del REGE consentivano, infatti, ai giudici di valutare, in concreto, la pericolosità degli arrestati sia ai fini della libertà provvisoria che della concessione della sospensione condizionale della pena. Molti degli arrestati tossicodipendenti inoltre, collocati agli arresti domiciliari presso le comunità, con le quali non avevano avuto mai occasione di entrare in contatto in precedenza, chiesero di rimanervi, anche dopo la scadenza della carcerazione preventiva e l'esaurimento della pena.

La prima conseguenza, posto che oltre l'80 per cento degli arrestati era recidivo e circa il 30 per cento degli stessi erano tossicodipendenti, persone cioè che commettono anche più di un reato al giorno per procurarsi la droga, fu che gli indici di criminalità nel periodo immediatamente successivo, subirono un considerevole calo, superiore al 25 per cento.

Questa esperienza, suggerisce di destinare maggiori risorse e personale all'aggiornamento dei centri elettronici di documentazione delle Forze di polizia e del REGE delle Procure (è noto che qualsiasi raccolta dati, per essere utile ed attendibile deve essere costantemente aggiornata) e di disporre che i relativi certificati siano allegati al processo, prima che questo pervenga al giudice della convalida.

Suggerisce inoltre di modificare le attuali norme sulla convalida e sul rito direttissimo in modo da dare anche al nostro processo una struttura molto vicina a quella del processo accusatorio, secondo il quale, com'è noto, tutti gli arrestati in flagranza vengono portati per la convalida ed il giudizio, dalla stessa polizia, dinanzi al giudice competente.

Una tale riforma consentirebbe, tra l'altro, di raggiungere l'obiettivo di formare effettivamente la prova in dibattimento, quanto meno in tutti i casi in cui ciò è reso possibile o dall'evidenza della prova o dal fatto che un giudice terzo si è già pronunciato sulla validità e consistenza delle prove o delle fonti di prova già acquisite, attraverso l'emissione della misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari.

A tale proposito, non va dimenticato che la nuova struttura dell'udienza preliminare finisce con indurre il pubblico ministero a raccogliere, nel corso dell'indagine preliminare, quanti più elementi è possibile, al fine di evitare che l'indagato possa essere poi prosciolto al termine dell'udienza preliminare stessa. Induce inoltre i pubblici ministeri a far ricorso, sempre più spesso, all'incidente probatorio, con conseguenze negative

non solo sui tempi di definizione dei processi ma, anche sul principio della raccolta e formazione della prova dinanzi al giudice di primo grado.

Pur tenendo presente le positive esperienze di cui si è detto appare però opportuno sopprimere il rito direttissimo. Esso, nell'attuale formulazione, non pare, infatti, rispetti appieno il principio richiamato sia nell'articolo 111 della Costituzione che nell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo cui all'imputato deve essere concesso il tempo necessario per difendersi dall'accusa che gli viene mossa.

Gli arrestati quindi, vengono portati, non dinanzi al giudice per le indagini preliminari per la convalida dell'arresto ed i provvedimenti sulla libertà personale, come avviene attualmente nella maggior parte dei casi, ma dinanzi al giudice competente.

Nei confronti degli imputati che, ascoltata l'accusa formulata nei loro confronti, dovessero ammettere di aver commesso i fatti contestati e di essere stati colti in flagranza, il giudice, dopo aver sentito accusa e difesa, ove non fossero necessari ulteriori accertamenti, convalida l'arresto e pronuncia immediatamente sentenza di condanna, concedendo una congrua riduzione di pena, da un terzo e sino alla metà di quella da infliggere in concreto. Tale più ampia riduzione rispetto ai riti alternativi viene concessa, non tanto per il maggiore risparmio di tempo e di energie e perché la confessione costituisce pur sempre un segno di ravvedimento, quanto perché, l'ammissione dei fatti contestati dall'accusa, senza far ricorso ai riti alternativi, assicura una maggiore e più rapida tutela della parte lesa. La confessione, infatti, al contrario del patteggiamento, consente al giudice di pronunciare sentenza di condanna che, come tale fa stato nell'eventuale successivo processo civile per risarcimento danni o amministrativo. La vittima quindi, anche se non costituita parte civile, è facilitata nella causa civile per la richiesta di risarcimento dei danni.

Se l'imputato dovesse invece dichiararsi «non colpevole» si procede secondo le modalità ora previste dall'articolo 391 c.p.p., escluso il ricorso per Cassazione. Il giudice quindi comunica la decisione sullo stato di libertà e, contemporaneamente indica il giudice del dibattimento e comunica il giorno e l'ora in cui l'imputato, eventuali responsabili civili e civilmente obbligati per la pena pecuniaria, parti lese e testi presenti dovranno comparire dinanzi allo stesso senza ulteriore avviso. Per la citazione degli altri testi provvedono, naturalmente, i difensori delle parti ed il pubblico ministero.

Il giorno del dibattimento, proprio per il rispetto del principio di ragionevole durata costituzionalmente sancito, viene fissato non prima di venti e non dopo i quaranta giorni successivi. Detto termine è, infatti, da una parte sufficiente per preparare idonea difesa e dall'altra, necessario per dare credibilità alla giustizia nei casi di apparente prova evidente.

La scadenza del termine per fare ricorso ai riti alternativi è stabilita in almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, con dichiarazione depositata presso la cancelleria del giudice, per consentire al tribunale di programmare adeguatamente l'utilizzo dell'udienza.

Nell'ipotesi che ritenga di non dover convalidare l'arresto, il giudice ordina l'immediata scarcerazione dell'imputato e, se riconosce che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato pronuncia, contemporaneamente, sentenza di proscioglimento. Se non ritiene di dover prosciogliere, fissa l'udienza nei modi e nei termini di cui si è detto sopra. Restituisce gli atti al pubblico ministero nel solo caso in cui manchi una condizione di procedibilità.

Nello stesso modo e tempi viene consentito al pubblico ministero di portare dinanzi al giudice competente per il giudizio, anche i fermati e gli imputati arrestati a seguito di provvedimento di custodia cautelare in

carcere o di arresti domiciliari (ma la facoltà potrebbe essere anche trasformata in un obbligo). Si evitano in tal modo le indagini preliminari e l'udienza preliminare o comunque il passaggio dal giudice per le indagini preliminari (per l'immediato) in tutti i casi in cui la prova risulta evidente o suscettibile di completamento nei successivi quaranta giorni.

La facoltà di portare subito a giudizio anche i fermati, consentirebbe di definire, in tempi brevissimi, i processi di ricettazione di autovetture (reato per il quale il fermo è consentito), portando davanti al giudice quelle persone che vengono sorprese al volante di autovetture rubate a distanza di poco tempo dal furto e che, non potendo essere arrestate in flagranza per furto, vengono denunciate «a piede libero» per ricettazione. Si è infatti constatato che la maggior parte dei procedimenti per ricettazione pendenti, riguardano appunto casi di questo genere in cui la polizia ha denunciato i conducenti delle autovetture, persone senza fissa dimora, o extra comunitari, divenuti poi assolutamente introvabili.

Al pubblico ministero dovrebbe essere anche consentito, infine, di portare, con le stesse forme, dinanzi al Tribunale, senza passare attraverso il giudice per le indagini preliminari o il GUP, le persone sottoposte a misura cautelare personale. È assolutamente superfluo, in tali casi che gli imputati passino attraverso il filtro del giudice per le indagini preliminari, in quanto è del tutto evidente che le prove sufficienti per il giudizio vi sono.

In un processo strutturato in tal modo, se celebrato dinanzi a giudice monocratico, agli arrestati o fermati che si protestano innocenti, in caso di convalida dell'arresto o del fermo dovrebbe essere lasciata la possibilità di ricorso al Tribunale del riesame, senza alcun pregiudizio per il dibattimento in corso.

L'altro istituto da modificare è quello relativo al sistema delle impugnazioni, anche

alla luce del punto di diritto affermato dalla Consulta (sentenza 26/2006), in relazione alle modifiche apportate al codice di rito dalla legge 26 febbraio 2006 n. 46, dichiarata in parte incostituzionale. Sul punto, è opportuno sottolineare come una delle cause principali della eccessiva durata dei nostri processi sia costituita dal fatto che le riforme introdotte con il codice del 1988, mentre hanno dato alle indagini preliminari, all'udienza preliminare ed al dibattimento di primo grado una struttura squisitamente accusatoria, hanno mantenuto invece pressoché immutati i mezzi di impugnazione e la struttura che essi avevano nel processo accusatorio del 1930.

Non solo ma non è stato neppure adottato alcun deterrente per le impugnazioni interposte a scopo esclusivamente dilatorio, quale, ad esempio l'abolizione del divieto di *reformatio in peius*, il divieto cioè di infliggere una pena superiore a quella stabilita con la sentenza in primo grado, o quella di far cadere la presunzione di non colpevolezza dopo la sentenza di primo grado o di appello.

Al contrario è stato introdotto un incentivo alle impugnazioni: il cosiddetto patteggiamento in appello che procura, senza alcuna ragione se non quella di diminuire il carico eccessivo di processi in appello, una congrua riduzione di pena.

Considerata la struttura accusatoria del codice del 1988, l'appello e lo stesso ricorso per Cassazione, non possono non apparire un vecchio retaggio, del tutto incoerente con la logica del nuovo processo, tutto incentrato sulla formazione della prova al dibattimento.

La rivalutazione delle prove da parte del giudice d'appello, infatti, non appare giustificata né da una eventuale maggiore esperienza dei giudici che potrebbe anche non essere tale (si pensi ai giudici destinati con la nomina in appello al penale, come spesso avviene, avendo sempre in precedenza svolto funzioni nel campo civile) né ad una migliore prospettiva rispetto al giudice di primo

grado. Una volta stabilito che la raccolta delle prove deve avvenire dinanzi ai giudici nel corso del dibattimento di primo grado, in pieno contraddittorio tra le parti, parti che in questa fase agiscono sicuramente su un piano di assoluta parità, appare di tutta evidenza come nessun altro possa essere in condizioni migliori dei giudici di primo grado di valutare la prova stessa, sia singolarmente sia nel quadro complessivo. Solo quei giudici hanno, infatti, la possibilità di notare tutte le sfumature di una deposizione testimoniale o di un interrogatorio.

È per questa ragione che in tutti i sistemi che adottano il rito accusatorio è assolutamente vietato ai giudici d'appello rivalutare la prova ed è riservato loro solo il compito di stabilire se la violazione delle regole del processo può aver influito sul verdetto inficiandone la validità. In tale ipotesi essi non procedono alla riforma della sentenza ma stabiliscono che il processo venga celebrato di nuovo davanti ad altri giudici.

Per quanto riguarda poi il ricorso per Cassazione è del tutto incoerente con il processo di tipo accusatorio che tra i motivi di ricorso sia prevista anche la mancanza o manifesta illogicità della motivazione di cui alla lettera e) dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Tale motivo finisce infatti con il togliere alla Cassazione quella funzione di giudice di mera legittimità, che costituisce uno dei fondamentali pilastri di quella «certezza del diritto» che viene invocata da più parti e che è certamente alla base di una corretta e più «giusta» amministrazione della giustizia.

Il motivo di ricorso in parola, infatti, consente alla Corte di cassazione di entrare nel merito, senza peraltro pronunciarsi. La Cassazione, com'è noto, se riconosce fondato il motivo, non decide nel merito, ma rinvia per la decisione ad altra sezione della stessa Corte d'appello che ha deciso. E ciò, com'è noto, può avvenire più di una volta.

Considerato quindi che la parte centrale e certamente più importante del processo è il

giudizio di primo grado, in quanto è in quella sede ed in quella solamente che, come si è detto, viene raccolta la prova, per rendere il sistema delle impugnazioni armonico occorre necessariamente pensare ad una struttura simile a quella attualmente in vigore negli stati che adottano il sistema accusatorio.

Per questa ragione viene disposto di riservare, in via esclusiva, al giudice d'appello la decisione sulla mancanza o illogicità della motivazione, ora attribuita alla Cassazione dalla lettera *e*) dell'articolo 606 del codice di procedura penale, e di attribuire allo stesso il potere di eliminare i vizi lamentati (cosa non possibile alla Cassazione) colmando le lacune ed eliminando le contraddittorietà della motivazione, quando possibile. Sempre al giudice d'appello si riserva in via esclusiva l'esame dei motivi relativi all'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità e di decadenza di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo 606 del codice di procedura penale ed, ovviamente, quello di raccogliere le prove ingiustamente non ammesse nel corso del giudizio di primo grado.

Adottando questo sistema si attribuisce, tra l'altro, un senso ed una precisa funzione all'appello nei confronti delle sentenze pronunciate dalle Corti d'assise, che certamente ora non ha. Appare di tutta evidenza infatti che l'attuale sistema è assolutamente incongruente. L'Italia, unico paese al mondo, avrebbe infatti due popoli, uno con la licenza media che giudica in primo grado ed uno con la licenza superiore che giudica in appello. Non solo ma il primo giudica, com'è naturale avendo assistito alla raccolta delle prove, l'altro invece, forse perché più istruito, giudica solo in base alla documentazione del processo che, spesso, non rispecchia neppure fedelmente ciò che è avvenuto.

La Corte d'appello, infatti, non rivaluterebbe le prove ma si limiterebbe a controllare il rispetto di tutte le regole processuali poste a garanzia del diritto di difesa dell'im-

putato e dell'accertamento della verità, la correttezza dell'*iter logico* della motivazione della sentenza e se ogni prova è stata presa nella dovuta considerazione. Controllerebbe insomma il rispetto di tutti i requisiti della sentenza di cui all'articolo 546 del codice di procedura penale.

Tale sistema comporterebbe, tra l'altro, una congrua riduzione del numero dei magistrati addetti alla Cassazione con benefici che non riguarderebbero solo gli organici della magistratura di merito ma anche e soprattutto una maggiore uniformità e coerenza delle decisioni della Corte.

È noto infatti che, anche se ciascuna Sezione della Corte di cassazione, prima di ogni decisione, raccoglie i precedenti di tutte le altre Sezioni, nulla le impedisce decidere in maniera diversa. Ciò, nella pratica, avviene tante volte che più sezioni si pronunciano contemporaneamente sulla stessa questione ed a volte anche se una precedente diversa decisione è stata presa dalle Sezioni Unite, costituita, tra l'altro, proprio per dirimere contrasti tra le decisioni delle singole sezioni. La Sezione singola, infatti, può prendere ugualmente una decisione diversa, se trova validi argomenti non presi in considerazione che appaiono decisivi, ma anche semplicemente se ignora la pronuncia delle Sezioni Unite, anche solo per non essere stata questa ancora resa pubblica.

La restituzione della Corte di cassazione alla mera funzione di legittimità consente inoltre di stabilire che le ordinanze del GUP relative alle questioni preliminari e pregiudiziali sollevate (competenza, procedibilità, eccetera) siano immediatamente ricorribili per cassazione e non più riproponibili. La Corte di cassazione, presso cui deve essere costituita una corsia preferenziale, sarebbe, infatti, certamente in condizioni di decidere prima della celebrazione del dibattimento. In ogni caso il Tribunale sarebbe in condizioni di decidere alla luce dei precedenti giurisprudenziali, certamente più uniformi, se rinviare o meno l'inizio del dibattimento.

mento nell'ipotesi che la decisione della Corte di cassazione non fosse ancora intervenuta.

Per evitare abusi viene infine prevista la possibilità di infliggere sanzioni agli avvocati dopo un congruo numero di rigetti di ri-

corsi da loro firmati. Credo, infatti, che a nessuno possa sfuggire che, ai fini del miglior funzionamento della Giustizia non è necessaria solamente un'ottima preparazione e senso di responsabilità dei magistrati ma anche un'ottima preparazione degli avvocati.

DISEGNO DI LEGGE

Titolo I.

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI NOTIFICAZIONI

Art. 1.

(Organi e forme delle notificazioni)

1. L'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 148. - *(Organi e forme delle notificazioni)*. - 1. Le notificazioni degli atti sono eseguite dagli Ufficiali giudiziari, dalla polizia penitenziaria, dalla polizia di Stato, dalla polizia o dai carabinieri di quartiere, dalla polizia locale, dai carabinieri delle stazioni e dalla Guardia di finanza.

2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al Tribunale del riesame le notifiche sono eseguite dalla polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.

3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti. Salve le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2 e 3, la notifica è eseguita di regola mediante consegna al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non è eseguita a mani proprie del destinatario, la copia dell'atto da notificare è consegnata, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta sigillata su cui è apposto il numero cronologico della notificazione. Di detto in-

serimento è dato atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

4. La consegna di copia all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto l'eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

5. La lettura del provvedimento alle persone presenti e gli avvisi che sono dati verbalmente dal giudice in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

6. La comunicazione e gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie».

Art. 2.

(Notificazioni a mezzo telefono o fax o strumenti informatici o telematici)

1. L'articolo 149 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 149. - *(Notificazioni a mezzo telefono o fax o strumenti informatici)*. - 1. Le persone diverse dall'imputato possono essere avviate o convocate a mezzo telefono, fax o posta elettronica, a cura della cancelleria o dalla polizia giudiziaria. Con gli stessi mezzi possono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni ai difensori.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui la convocazione è stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede inviando il relativo fax o messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario, ovvero a mezzo telefono, chiamando il numero telefonico corrispondente alla casa di abitazione od al luogo di lavoro indicato. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario.

4. Dell'avviso e della convocazione deve essere immediatamente data conferma al destinatario mediante telegramma».

Art. 3.

(Altre forme di notificazione)

1. L'articolo 150 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 150. - *(Altre forme di notificazione in casi particolari)*. - 1. La notificazione a persona diversa dall'imputato può, in casi particolari, essere eseguita mediante l'impiego di altri mezzi tecnici, indicati dal giudice che procede in apposita ordinanza, purché garantiscano la conoscenza dell'atto».

Art. 4.

(Notificazioni richieste dal pubblico ministero)

1. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire».

Art. 5.

(Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria)

1. L'articolo 154 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 154. - *(Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecu-*

niaria). - 1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite mediante consegna di copia dell'atto alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona offesa dal reato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna ad una persona convivente, anche solo temporaneamente, o al portiere o a chi ne fa le veci.

2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove la persona offesa ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle persone di cui al comma 1. Se anche questi luoghi non sono noti, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto in cancelleria.

3. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.

4. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero, la persona offesa è invitata a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'avviso che, se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria.

5. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita mediante consegna di copia dell'atto all'interessato.

6. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile».

Art. 6.

(Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuto)

1. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuto è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna alla persona. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice precedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato. L'atto è notificato anche al difensore.»;

b) il comma 5 è abrogato;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuto».

Art. 7.

(Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto)

1. L'articolo 157 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 157. - *(Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'impu-*

tato non detenuto). - 1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto, anche se in servizio militare, se è stata notificata informazione di garanzia ed è stato nominato un difensore di fiducia, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto presso lo studio di questo.

2. Qualora l'imputato non abbia ancora provveduto a nominare un difensore di fiducia, l'atto deve essere notificato mediante consegna alla persona in qualsiasi luogo si trovi. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. Deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore d'ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.

3. Copia dell'atto è notificata anche al difensore.

4. Le notificazioni successive sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o, in mancanza, al difensore di ufficio».

Art. 8.

(Abrogazione dell'articolo 158 del codice di procedura penale, in materia di prima notificazione all'imputato in servizio militare)

1. L'articolo 158 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 9.

(Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità)

1. L'articolo 159 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - *(Irreperibilità della persona sottoposta ad indagini)*. - 1. Qualora non sia possibile eseguire la notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato, a norma dell'articolo 157, nonostante nuove ricerche che dagli stessi organi della notificazione devono essere eseguite in particolare nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora e in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa o dove gli stessi ritengono più opportuno, il pubblico ministero, dopo aver disposto ricerche presso l'amministrazione carceraria centrale ed altre ricerche ritenute opportune, dispone che la persona sottoposta ad indagini sia accompagnata coattivamente dinanzi a sé, o alla polizia giudiziaria delegata, per l'interrogatorio e pronuncia decreto con il quale dichiara sospeso il procedimento fino all'interrogatorio.

2. L'ordine di accompagnamento viene annotato nel registro delle persone ricercate dalle Forze di polizia.

3. Se il titolo di reato e le fonti di prova raccolte lo consentono, il pubblico ministero, ove lo ritenga necessario al fine della prosecuzione del processo o dell'instaurazione del rapporto processuale, può richiedere l'emissione della misura cautelare di cui all'articolo 285.

4. Il decorso della prescrizione è sospeso fino all'interrogatorio o all'emissione della misura cautelare di cui al comma 3.».

Art. 10.

(Abrogazione dell'articolo 160 del codice di procedura penale, in materia di efficacia del decreto di irreperibilità)

1. L'articolo 160 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 11.

(Modifica dell'articolo 161 del codice di procedura penale, in materia di domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni)

1. L'articolo 161 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 161. - *(Nomina del difensore nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta ad indagini ed avviso sulle successive notificazioni. Provvedimenti in caso di revoca del difensore o di rinuncia al mandato)*. - 1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta ad indagini, indicano alla medesima, in maniera chiara e precisa, i fatti addebitati con l'indicazione degli articoli di legge violati e la invitano a nominare un difensore di fiducia, se già non vi ha provveduto. In difetto gli nominano un difensore d'ufficio a norma dell'articolo 97, indicando il nome e cognome, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica e ogni eventuale notizia utile per mettersi in contatto con lui.

2. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria avvertono quindi la persona sottoposta ad indagini che tutte le notificazioni successive, relative al processo, saranno eseguite presso lo studio del predetto

difensore o presso lo studio del difensore di fiducia eventualmente nominato, a decorrere dalla data di deposito della nomina stessa presso la segreteria del pubblico ministero o la cancelleria del giudice. La avvertono inoltre che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia, non seguita da altra nomina, o di rinuncia di questo o del difensore d'ufficio alla difesa, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il difensore revocato o rinunciante e presso il nuovo difensore d'ufficio nominato.

3. Copia del verbale di nomina e degli avvisi di cui ai commi 1 e 2, subito dopo la chiusura e la sottoscrizione, deve essere consegnata alla persona sottoposta alle indagini.

4. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore d'ufficio dichiara di trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvedono immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore d'ufficio notificando la nomina al precedente difensore. Questi ha l'obbligo di comunicare alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato il nome e cognome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax e, se noto, l'indirizzo di posta elettronica. Dal momento della nuova nomina del difensore le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

5. Se la rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta impossibilità a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini o l'imputato, il giudice o il pubblico ministero procede con le modalità stabilite nell'articolo 159».

Art. 12.

(Abrogazione degli articoli 162, 163, 164 e 165 del codice di procedura penale)

1. Gli articoli 162, 163, 164 e 165 del codice di procedura penale sono abrogati.

Art. 13.

(Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente)

1. L'articolo 166 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 166. - *(Notificazioni ad imputato interdetto o infermo di mente)*. - 1. Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti, in via prioritaria presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71, comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti, in via prioritaria presso il curatore».

Art. 14.

(Notificazioni ad altri soggetti)

1. L'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 167. - *(Notificazioni ad altri soggetti)*. - 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 154, commi 1, 2, 3 e 4, escluso il deposito in cancelleria, o dell'articolo 149, se sono stati indicati in precedenza i recapiti telefonici o informatici».

Art. 15.

(Relazione di notificazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, o la polizia giudiziaria, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione».

Art. 16.

(Modifiche all'articolo 169 del codice di procedura penale, in materia di notificazioni all'imputato all'estero)

1. All'articolo 169 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «nonché l'invito» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Qualora l'indagato non abbia ancora provveduto a nominare un difensore di fiducia, l'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con le indicazioni e gli avvisi di cui all'articolo 157»;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 17.

(Nullità delle notificazioni)

1. L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 171. - *(Nullità delle notificazioni)*. -

I. La notificazione è nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;

e) se è omessa la nomina del difensore d'ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157 e 161.».

Art. 18.

(Informazione di garanzia)

1. L'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 369. - *(Informazione di garanzia)*. -

I. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso con raccomandata con avviso di ricevimento, alla persona sottoposta ad indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, avvertendo la persona sottoposta alle indagini che tutte le ulteriori notifiche riguardanti il processo saranno eseguite presso di lui.

2. Qualora ne ravvisi la necessità, ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata alla persona sottoposta ad indagini a norma dell'articolo 157, comma 2, ed alla persona offesa a norma dell'articolo 154.».

Titolo II

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI ARRESTO E FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO. INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO NEI CONFRONTI DI IMPUTATI ARRESTATI O FERMATI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE

Art. 19.

(Adempimenti della polizia giudiziaria e del pubblico ministero nei casi di arresto e fermo)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 386, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389, comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e, comunque, non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito, l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato, i precedenti risultanti dal centro di documentazione elettronica e, se utili, quelli

del centro elettronico di rilievo e confronto delle impronte.

4. Qualora il pubblico ministero non disponga che l'arrestato o il fermato sia portato immediatamente in udienza dinanzi al giudice del dibattimento, formulando e comunicando il capo d'imputazione, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria conducono l'arrestato o il fermato nella casa circondariale o mandamentale del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito.

5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito agli arresti domiciliari a norma del comma 1 dell'articolo 284. In tale ipotesi, se l'arrestato è tossicodipendente il pubblico ministero può disporre che lo stesso, se consenziente, sia condotto presso il servizio tossicodipendenze per la formulazione di un programma di recupero, da attuare presso una comunità terapeutica»;

b) all'articolo 390 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se il fermo è stato eseguito in relazione ad un reato indicato nell'articolo 51, comma 3-bis, o di competenza di tribunale diverso, il pubblico ministero, qualora non debba ordinare l'immediata liberazione del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari.»;

2) al comma 3, le parole: «L'arresto o» sono soppresse;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Richiesta di convalida del fermo».

Art. 20.

(Introduzione del giudizio nei confronti di imputati arrestati o fermati di competenza del Tribunale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 449 è sostituito dal seguente:

«Art. 449. - *(Casi e modi del giudizio nei confronti di imputati arrestati o fermati)*. - 1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato di competenza del Tribunale, o è stata fermata per uno degli stessi reati, esclusi quelli indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, il pubblico ministero presenta direttamente l'imputato in stato di arresto o di fermo davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo.

2. Il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato o fermato.

3. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato dal pubblico ministero, cui devono essere allegati il certificato del centro elettronico di documentazione, il certificato del registro generale e l'eventuale certificato del registro generale e l'eventuale certificato della polizia scientifica relativo alle impronte digitali, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.

4. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.

5. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione trasmessa dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 386, comma 3.»;

b) l'articolo 450 è abrogato;

c) l'articolo 451 è sostituito dal seguente:

«Art. 451. - (*Svolgimento del giudizio*). -
1. Il pubblico ministero contesta, in maniera chiara e precisa, all'imputato i fatti oggetto dell'imputazione e gli articoli di legge che si presumono violati, indicando le pene editali previste dagli stessi.

2. Subito dopo la contestazione il presidente del Tribunale o il giudice unico chiede all'imputato se ammette di aver commesso i fatti.

3. Se l'imputato ammette i fatti addebitati e il difensore nulla ha da obiettare sulla qualificazione giuridica data dal pubblico ministero o sulla sussistenza del reato e sulla sua punibilità, il giudice, sentiti il pubblico ministero e la difesa, convalida l'arresto e pronuncia, senza ulteriori formalità, sentenza di condanna, riducendo la pena da infliggere in concreto da un terzo alla metà e, se non concede la sospensione condizionale della pena, dispone che l'imputato sia condotto presso la casa circondariale o agli arresti domiciliari. Se l'imputato è tossicodipendente ed il servizio tossicodipendenze ha formulato programma di recupero, ordina che l'imputato sia affidato, agli arresti domiciliari, presso una determinata comunità terapeutica.

4. Se ritiene invece, nonostante l'ammissione dei fatti, di non dover emettere, allo Stato, sentenza di condanna, il giudice procede a norma dei commi 5 e 6. Solo se manca una condizione di procedibilità il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero.

5. Se l'imputato non ammette i fatti contestati o si dichiara non colpevole o non punibile, direttamente o tramite il suo difensore, il giudice procede alla convalida dell'arresto, secondo quanto disposto all'articolo 391, commi 3, 4, 5, e 6.

6. Con il provvedimento che dispone sulla convalida e sulla libertà personale il giudice ordina anche che l'imputato stesso e tutte le altre parti ed i testimoni presenti compaiano, senza ulteriore avviso, dinanzi al Tribunale

per il giudizio, indicando la sezione, il luogo, il giorno e l'ora. Nello stesso modo procede se l'imputato, anche tramite il suo difensore, contesta la qualificazione giuridica dei fatti ed il pubblico ministero non aderisce alla diversa qualificazione o quest'ultima non appaia subito al giudice la più corretta.

7. La data dell'udienza è fissata non prima del ventesimo e non dopo il quarantesimo giorno successivo all'arresto.

8. La parte lesa non presente alla convalida, i verbalizzanti ed i testimoni, indicati dalla polizia giudiziaria negli atti, non presenti, sono citati a cura del pubblico ministero. La difesa cita per la stessa udienza i testimoni a discarico.

9. L'imputato oggetto di una misura cautelare in carcere viene tradotto all'udienza dalla polizia penitenziaria su ordine del pubblico ministero.

10. L'imputato può avanzare richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 non oltre il decimo giorno successivo all'udienza di convalida; la riduzione della pena per effetto del patteggiamento non può superare un quarto della pena da infliggere in concreto. Non è ammesso il ricorso al rito abbreviato.

11. Nell'attesa della udienza per la decisione prevista dall'articolo 447 il pubblico ministero può procedere ad ulteriori indagini e la difesa ad indagini difensive.

12. Contro il provvedimento di applicazione di misura coercitiva è ammesso appello al Tribunale del riesame solo se il reato è di competenza del giudice monocratico. La proposizione del ricorso non pregiudica l'ulteriore corso del processo.

13. Il dibattimento e la sentenza sono disciplinati a norma degli articoli da 470 a 548»;

d) l'articolo 558 è sostituito dal seguente:

«Art. 558. - *(Possibilità di utilizzazione della procedura per gli imputati arrestati a seguito di misura cautelare e per gli imputati*

fermati o arrestati in flagranza di reato di competenza della procura distrettuale). - 1. Il pubblico ministero può utilizzare la procedura di cui agli articoli 449 e seguenti nei confronti degli imputati arrestati a seguito di misura di custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari, quando la procedura stessa non può recare pregiudizio alle indagini in corso.

2. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.

3. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alla indagini espletate».

e) la rubrica del titolo III del libro VI è sostituita dalla seguente:

«Giudizio nei confronti di imputati arrestati o fermati di competenza del Tribunale»;

Titolo III

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI IMPUGNAZIONI

CAPO I

MODIFICHE AL CAPO IV DEL TITOLO I DEL LIBRO I DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 21.

(Incompetenza)

1. All'articolo 21 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 3, le parole: «entro i termini previsti» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine previsto».

Art. 22.

(Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 del codice di procedura penale, le parole: «al giudice competente» sono sostituite dalle seguenti: «al pubblico ministero presso il giudice competente».

Art. 23.

(Impugnabilità del provvedimento relativo alla competenza)

1. L'articolo 24 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - *(Impugnabilità del provvedimento relativo alla competenza)*. -1. L'ordinanza o la sentenza che pronunciano sulla competenza per territorio sono inappellabili e diventano definitive se contro di esse non è proposto ricorso per Cassazione. Il termine per proporre ricorso è di quindici giorni e decorre dalla pronuncia dell'ordinanza o dal deposito della sentenza in cancelleria.

2. La proposizione del ricorso non sospende il procedimento. Tuttavia il presidente può sospendere il dibattimento per un periodo non superiore a tre mesi, fissando la data della nuova udienza.

3. La competenza fissata dalla Corte rimane ferma per tutte le fasi ed i gradi del processo, salvo che, durante il giudizio di primo grado, sia stata disposta separazione di alcune posizioni, dalla quale deriva una diversa competenza.

4. Il giudice d'appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado competente quando riconosce

che il giudice di primo grado era incompetente per materia.

5. Le deposizioni testimoniali assunte dal giudice incompetente non conservano validità».

CAPO II

MODIFICHE AL CAPO V DEL TITOLO I DEL LIBRO I DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 24.

(Casi di conflitto)

1. Il comma 2 dell'articolo 28 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo. Se il contrasto è tra due giudici dell'udienza preliminare, o in mancanza di questa, tra due giudici del Tribunale ed uno dei due si è già pronunciato affermando la propria competenza, prevale la decisione di questo. Se il provvedimento relativo è stato impugnato, il giudice può sospendere il processo per un periodo non superiore a mesi tre, decorrenti dalla data di trasmissione del ricorso in Cassazione».

Art. 25.

(Proposizione del conflitto)

1. Al comma 2 dell'articolo 30 del codice di procedura penale, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «sino al termine dell'udienza preliminare o,

in mancanza di questa, sino alla chiusura degli atti preliminari al dibattimento».

CAPO IV

MODIFICHE AL TITOLO II DEL LIBRO IX DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 26.

*(Modifiche all'articolo 593
del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte le parole: «o di proscioglimento»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relativa a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa».

Art. 27.

(Cognizione del giudice di appello)

1. L'articolo 597 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«Art. 597. - *(Cognizione del giudice di appello)*. - 1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

2. Il giudice di secondo grado, qualora ritenga fondato il motivo relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva richiesta da una delle parti, anche nel corso del dibattimento, dispone la rinnovazione del dibattimento a norma dell'articolo 603.

3. Solo nell'ipotesi di rinnovazione del dibattimento secondo quanto disposto dal comma 2, il giudice di secondo grado può procedere a nuova e diversa valutazione della prova testimoniale fatta dai giudici di primo grado.

4. Quando appellante è il pubblico ministero:

a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera *a)* ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;

c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

5. Quando appellante è il solo imputato, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici e applicare una misura di sicurezza nuova o più grave quando ritiene di dare al fatto una definizione giuridica più grave.

6. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.

7. Con la sentenza possono essere applicate anche d'ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ed una o più circostanza attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale.».

Art. 28.

(Decisioni in Camera di consiglio)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 599 del codice di procedura penale, sono abrogati.

Art. 29.

(Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 603 del codice di procedura penale, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585, comma 4, ha chiesto l'assunzione di una prova non ammessa, nel corso del dibattimento di primo grado, il giudice, se la ritiene decisiva o influente ai fini della decisione, dispone la rinnovazione del dibattimento e che vengano ascoltate di nuovo le persone che hanno deposto in primo grado su circostanze analoghe o comunque ad essa connesse.

2. Allo stesso modo procede, se ritiene decisive ed influenti prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado».

CAPO V

MODIFICHE AL TITOLO III
DEL LIBRO IX DEL CODICE
DI PROCEDURA PENALE

Art. 30.

(Casi di ricorso)

1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le lettere *d)* ed *e)* sono soppresse e la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza in cui è incorso il giudice d'appello o il giudice di primo grado, se l'inosservanza ha formato oggetto dei motivi d'appello».

Art. 31.

*(Spese e sanzioni in caso di rigetto
o di inammissibilità del ricorso)*

1. L'articolo 616 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«Art. 616. - *(Spese e sanzioni in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso)*. - 1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese del procedimento ed al pagamento alla cassa delle ammende di una somma da euro 300 a euro 3.000. Nello stesso modo provvede quando il ricorso è rigettato. I difensori possono essere condannati a pagare analoga somma nell'ipotesi che insistano in ricorsi più volte dichiarati inammissibili o rigettati con la stessa od analoga motivazione».

Art. 32.

(Annullamento senza rinvio)

1. All'articolo 620 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'alinea è sostituita dal seguente: «La Corte pronuncia sentenza di annullamento:»;
- b) la lettera l) è abrogata.

Art. 33.

(Annullamento con rinvio)

1. L'articolo 623 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«Art. 623. - *(Annullamento con rinvio)*. -
1. Se l'impugnazione è proposta avverso un'ordinanza o una sentenza sulla competenza, l'udienza di discussione è fissata non oltre tre mesi dalla pronuncia della stessa o dal suo deposito in cancelleria.

2. Se il ricorso non viene respinto e l'ordinanza è annullata, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento se il processo è ancora pendente. Provvede altrimenti a trasmetterla al giudice dinanzi al quale pende il processo il quale, a sua volta, provvede a trasmettere gli atti al giudice competente. Le deposizioni testimoniali eventualmente assunte diventano inefficaci, mentre conservano validità le altre prove assunte».

Art. 34.

(Provvedimenti conseguenti alla sentenza)

1. Il comma 1 dell'articolo 625 è abrogato.

Art. 35.

*(Abrogazione degli articoli 627 e 628
del codice di procedura penale)*

1. Gli articoli 627 e 628 del codice di procedura penale sono abrogati.

